

Appalto - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Azione diretta nei confronti del committente - Finalità - Sopravvenuto fallimento dell'appaltatore - Improcedibilità dell'azione - Esclusione - Violazione della "par condicio creditorum" - Insussistenza.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - concorso dei creditori.

In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocimento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6333 del 05/03/2019 (Rv. 653177 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1676](#), [Dlgs 14 2019 art 151](#)